

Norme & Tributi

Diritto dell'economia

Scissioni transfrontaliere con procedure più chiare

Operazioni straordinarie

Il Dlgs 88/2025 precisa i documenti da predisporre e ne semplifica la gestione

L'obiettivo è favorire la crescita senza danneggiare azionisti e lavoratori

Pagina a cura di
Angelo Busani

La normativa sulla scissione transfrontaliera (quella cui partecipano società con sede nell'Unione europea) e sulla scissione internazionale (quella cui partecipano società con sede al di fuori dell'Unione europea), introdotta dal Dlgs 19/2023 è stata recentemente emendata dal Dlgs 88/2025 – in vigore dall'8 luglio scorso – per risolvere elementi di criticità che erano stati rilevati nelle prime letture della nuova normativa e nelle prime sue applicazioni pratiche.

Gli emendamenti non incidono sul procedimento da svolgere; ne agevolano però il compimento perché meglio precisano, in particolare, la documentazione da predisporre per il caso in cui una società italiana effettui una scissione a favore di una società straniera; e, viceversa, semplificano la gestione dei documenti che siano imperfettamente prodotti all'estero a supporto della scissione di una società straniera a favore di una società italiana.

Il procedimento

Osservandolo in estrema sintesi, il procedimento di scissione transfrontaliera è così articolato:

1 vi è una fase preparatoria della decisione dei soci inerente all'approvazione del progetto comune di scissione transfrontaliera, finaliz-

zata alla predisposizione dei documenti occorrenti per la consapevole adozione di detta decisione (nonché per l'informazione dei creditori e dei lavoratori);

2 si procede poi all'adozione della decisione dei soci avente a oggetto l'approvazione del progetto comune, dopo la quale è previsto che una competente autorità operante in ciascuno dei Paesi le cui leggi disciplinano le società partecipanti all'operazione (in Italia è il notaio) emetta una certificazione (il cosiddetto "certificato preliminare") attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della scissione, affinché vi sia la certezza che, in ogni ordinamento, sia stato effettuato tutto ciò che la legge richiede per portare a compimento l'operazione;

3 in ultimo, vi è la stipula dell'atto pubblico di scissione cui fa seguito, ad opera della competente autorità operante nel Paese "di destinazione" (e, cioè, in quello la cui legge disciplina la società beneficiaria, per il principio che il controllo finale compete al Paese ove è posta in essere l'operazione "in entrata") l'emanazione dell'attestato di eseguito controllo di legalità (il cosiddetto "certificato definitivo"), finalizzato a dare efficacia all'operazione.

In sostanza, il certificato preli-

minare serve a legittimare l'operazione nei vari ordinamenti cui appartengono le società che vi partecipano mentre il certificato definitivo serve a far "atterrare" l'apporto di patrimonio da parte della società scissa nell'ordinamento nel quale opera la società beneficiaria.

Tutele per soci, creditori e lavoratori

La normativa in esame consegue all'intento della direttiva Ue 2019/2121 di incentivare la libertà di stabilimento (ai sensi degli articoli 49 e 54 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) al fine di fornire alle imprese nuove possibilità di crescita economica, di concorrenza effettiva e di produttività, senza tuttavia rinunciare a garantire alti livelli di protezione per i portatori di interessi nei confronti della società partecipante all'operazione transfrontaliera, come i lavoratori, i creditori e i soci di minoranza. Infatti, in ognuna delle predette fasi, la legge presta particolare attenzione (concedendo opportune tutele) a tutti soggetti che l'operazione di scissione coinvolge, vale a dire:

- i soci, affinché l'operazione non provochi una diluizione della quota di partecipazione al capitale sociale delle società coinvolte nell'operazione e non comprometta l'assunzione della qualità di socio - per chi non lo desidera - di una società soggetta alla legge di un altro ordinamento;
- i creditori, affinché non si abbia un pregiudizio dei loro crediti;
- i lavoratori, affinché non si abbiano conseguenze negative sulla loro situazione e l'operazione non li privi dei loro eventuali diritti di governance;
- lo Stato e le amministrazioni pubbliche, affinché non siano pregiudicati i loro crediti e non siano, mezzi della scissione, i debiti delocalizzati in giurisdizioni che abbia ben più scarso lo Stato "di partenza", di cui essi sostengono.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stipula dell'atto dal notaio e deposito al Registro imprese

La conclusione

Passaggi necessari anche se la legge straniera applicabile non li prevede

Angelo Busani

Il punto terminale del procedimento di scissione transfrontaliera è la stipula dell'atto di scissione il quale deve essere confezionato nella forma dell'atto pubblico.

Se la società scissa è soggetta alla legge italiana, l'atto pubblico di scissione è stipulato dal notaio italiano, previo rilascio del proprio certificato preliminare e previa ricezione del certificato preliminare rilasciato dalla autorità competente nel Paese ove ha sede la società straniera beneficiaria. A tale autorità compete il rilascio dell'attestato di eseguito controllo di legalità (detto anche "certificato finale" o "definitivo"), operazione che viene compiuta una volta che l'autorità straniera riceva evidenza dell'avvenuta stipula dell'atto pubblico di scissione da parte del notaio italiano.

Infine, l'atto di scissione redatto dal notaio italiano e il certificato definitivo dell'autorità straniera devono essere depositati nel Registro Imprese italiano. In caso di scissione "totale", la società italiana scissa viene poi cancellata dal Registro Imprese italiano il quale vi provvede una volta ricevuta la notizia della presa di efficacia della scissione se-

In ogni fase tutele per i soci, i creditori, i dipendenti e le amministrazioni pubbliche

Il controllo di legalità consiste nel verificare che le società partecipanti abbiano lo stesso progetto comune

© RIPRODUZIONE RISERVATA



INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER I PROFESSIONISTI: IL CORSO
Un percorso di approfondimento online sull'AI per le professioni regolamentate: normativa, workshop e

strumenti concreti per avvocati, commercialisti e altri professionisti. Sette incontri di quattro ore dal **25 settembre**. Programma e iscrizioni: **sole24oreformazione.it**

Cosa va messo a punto

IL PROGETTO COMUNE

Il progetto comune di scissione, deve descrivere gli **elementi patrimoniali da assegnare** alla società beneficiaria e indicare la **distribuzione delle quote** di partecipazione al capitale della beneficiaria (e eventualmente anche della società scissa) tra i soci della società scissa. Nel progetto vanno inoltre riportati i **dati sulla liquidazione in denaro** offerta ai soci in caso di recesso causato dal non aver votato a favore della scissione.

LA RELAZIONE

L'organo amministrativo della società italiana deve mettere a punto una relazione che illustri e giustifichi gli **aspetti giuridici ed economici** e le **implicazioni per i lavoratori e l'attività**. La società italiana deve inoltre dotarsi di una **relazione di congruità** del rapporto di **cambio** (tra le quote di partecipazione al capitale della società scissa e le quote di partecipazione al capitale della beneficiaria), redatta da un revisore o da una società di revisione

Il progetto comune indica la modalità di distribuzione delle quote di capitale

L'arrivo

serve anche una relazione del revisore sulla congruità del rapporto di cambio

Angelo Busani

Per giungere alla fase del procedimento di scissione consistente nell'assemblea da convocare al fine di deliberare l'approvazione dell'operazione di scissione transfrontaliera, è necessaria l'effettuazione di un'abbastanza complessa serie di preparazioni di una cospicua serie di documenti.

Occorre predisporre anzitutto il progetto comune di scissione, il quale, in particolare, deve contenere la descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare alla società beneficiaria e l'indicazione della distribu-

zione delle quote di partecipazione al capitale sociale della società beneficiaria (ed eventualmente anche della società scissa) tra i soci della società scissa. Inoltre, nel progetto devono essere riportati i dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci per il caso del loro recesso dovuto al fatto di non aver espresso il voto favorevole per la proposta operazione di scissione.

È inoltre prescritto che l'organo amministrativo della società italiana partecipante all'operazione di scissione deve elaborare una relazione, diretta ai soci e ai lavoratori, che illustri e giustifichi gli aspetti giuridici ed economici della scissione transfrontaliera e illustri le implicazioni della scissione transfrontaliera per i lavoratori e per l'attività futura della società sottoposta a scissione.

Indipendentemente dal fatto che la società italiana sia la beneficiaria o la scissa, la legge prescrive che essa deve

dotarsi di una relazione di congruità del rapporto di cambio (tra le quote di partecipazione al capitale sociale della società scissa e le quote di partecipazione al capitale della società beneficiaria), redatta da un revisore o da una società di revisione, la quale deve contenere, oltre che il predetto giudizio sulla congruità del rapporto di cambio, anche un parere sulla congruità del valore di liquidazione, menzionato nel progetto di scissione, per il caso che taluno dei soci eserciti il diritto di recesso.

Una volta che i soci abbiano approvato il progetto di scissione, è poi prescritto che al notaio italiano venga richiesto il rilascio del certificato preliminare, nel quale deve essere attestato «il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della scissione». Il certificato preliminare alla scissione non può essere rilasciato prima di 90 giorni dalla data di deposito nel Registro Imprese del progetto comune di scissione transfrontaliera a meno che non consti:

- il consenso dei creditori della società italiana le cui ragioni di credito abbiano origine anteriore all'iscrizione nel Registro Imprese del progetto comune di scissione transfrontaliera; oppure
- il pagamento dei creditori che non hanno dato il loro predetto consenso all'operazione; oppure
- il deposito presso una banca delle somme corrispondenti ai debiti verso i creditori che non hanno dato il loro predetto consenso all'operazione.

Nel periodo di 90 giorni dalla data di deposito del progetto comune di scissione i creditori le cui ragioni di credito siano anteriori all'iscrizione del progetto comune nel Registro Imprese e che temano di ricevere un «concreto pregiudizio» dalla scissione, possono proporre opposizione. Peralto, qualora ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori (oppure la società abbia prestato idonea garanzia) il tribunale dispone che l'operazione abbia luogo nonostante l'opposizione dei creditori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL NUOVO NUMERO È IN EDICOLA



foster è il nuovo magazine diretto da Csaba dalla Zorza casa, design, viaggi, benessere, arte della tavola, cultura, moda